

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
I^a SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria	FRATOCCHI	Presidente f.f.
Dott. Mauro	OREFICE	Consigliere
Dott.ssa Rita	LORETO	Consigliere
Dott. Piergiorgio	DELLA VENTURA	Consigliere relatore
Dott. Massimo	DI STEFANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 37686 del registro di segreteria, proposto dal prof. Giuseppe BRUNETTI, difeso dall'avv. Nicola Brunetti ed elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n. 7, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Coronati,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia n. 35 del 2.2.2010.

VISTI gli atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 18 ottobre 2013, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, l'avv. Nicola Brunetti, nonché il vice Procuratore generale dr. Amedeo Federici;

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n. 35/2010 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia condannava il prof. Giuseppe Brunetti, già docente presso la scuola media 4° polo di Gallipoli (LE), al pagamento in favore del Ministero dell'istruzione ente locale di € 25.776,00, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giustizia, quale risarcimento del danno all'immagine e del danno da disservizio inferto all'amministrazione medesima. Con precedente sentenza-ordinanza n. 24 del 22 gennaio 2009, la Sezione

aveva respinto le eccezioni in rito e disposto l'esecuzione di alcuni incombenzi istruttori a cura della Procura regionale.

I fatti che hanno condotto alla condanna in questione riguardano la commissione di atti illeciti nei confronti di minori, durante le ore di lezione; comportamenti per i quali a carico dell'interessato era intervenuta in sede penale sentenza di patteggiamento n. 251/2007, emessa dal GUP presso il Tribunale di Lecce, con condanna ad anni due di reclusione.

La voce di danno in questione è stata ritenuta dal primo Giudice consistere nel grave nocumento arrecato al prestigio, all'immagine ed alla personalità pubblica del Ministero dell'istruzione, a seguito della condotta tenuta dal convenuto il quale, proprio in ragione del ruolo e della delicatezza delle mansioni svolte, è stato riconosciuto avere abusato dei suoi poteri per compiere atti illeciti; tale dimostrazione si ricava, secondo la sentenza appellata, dalla CTU e dai verbali acquisiti dal Procuratore regionale presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce (Prot.n. 174359/09 del 30.3.2009), come anche dalle risultanze rinvenienti dal giudizio di applicazione della pena concordata.

A tale ultimo riguardo, ha osservato il Giudice territoriale che la [legge 12 giugno 2003 n. 134](#) con l'art 2 ha introdotto nell'art 445 c.p.p. un comma 1-bis, secondo cui "Salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna". La giurisprudenza avrebbe confermato tale lettura della citata normativa, asserendo che "nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo preclusi al giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cp, questa assume valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie" (Corte dei conti, Sez. I app., 6.3.2006 n. 68).

E, se la circostanza di cui innanzi non priva il Giudice contabile della facoltà di trarre elementi per il proprio libero convincimento dai dati e dagli elementi raccolti nel processo concluso col patteggiamento, osserva ancora il primo Collegio che il prof. Brunetti non ha fornito nel corso del giudizio alcuna prova della sua assoluta estraneità, limitandosi ad una generica contestazione dei fatti di causa. Inoltre, la stessa mancanza di un'azione disciplinare nei riguardi del convenuto non costituirebbe argomento di prova, ma una difesa debole, in quanto non può farsi dipendere l'esito del giudizio di responsabilità dalle valutazioni in sede disciplinare.

E, stata perciò affermata la responsabilità, a titolo doloso, del prof. Brunetti in relazione al danno all'immagine subito dal Ministero dell'istruzione; inoltre, non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie formulate dal convenuto, per la loro genericità, non avendo egli indicato quali testimoni si sarebbero dovuti escutere.

In merito alla misura del danno il Giudice, ex art.1226 c.c., ha ritenuto di quantificare lo stesso - sulla scorta di criteri oggettivi, soggettivi e sociali quali la capacità esponenziale dell'Ente danneggiato, la natura delle funzioni esercitate, l'ampiezza e la diffusione data dai mass media all'illecito, le modalità di realizzazione dell'illecito, la posizione rivestita dall'autore dell'illecito - in complessivi € 25.000,00.

Per quel che riguarda il danno da disservizio, la sentenza lo ha collegato al mancato o comunque irregolare e illecito svolgimento di parte dell'attività lavorativa alla quale il prof. Brunetti era contrattualmente obbligato. Il primo Collegio ha ritenuto di determinare tale specifica voce, in via equitativa, in una somma rapportata allo stipendio mensile percepito ed al numero di accessi effettuati (secondo la relazione peritale) nel corso del periodo di riferimento: dunque, la somma finale è stata individuata in € 776,00.

Il totale del danno addebitato al convenuto – senza alcuna riduzione, in considerazione della ritenuta gravità dei reati – è pari dunque € 25.776,00.

= ° =

Avverso l'indicata sentenza si è appellato il prof. Brunetti, chiedendone la riforma e, conseguentemente, il suo proscioglimento da ogni addebito, deducendo:

1) Inammissibilità della domanda. Nullità, per violazione del diritto di difesa, della citazione di primo grado. Nullità per indeterminazione e mancata indicazione dei mezzi di prova;

2) Insussistenza della responsabilità. Insussistenza di prova dei fatti contestati. Utilizzazione indebita di documenti acquisiti in sede penale;

3) Insussistenza del danno all'immagine e del danno da disservizio.

Contestualmente il condannato ha chiesto, in via principale, di essere ammesso alla definizione agevolata del giudizio, di cui all'art. 1, commi 231-233 della [legge 23.12.2005 n. 266](#), mediante pagamento di una somma pari al 10% o, al massimo, al 20% del danno quantificato nella sentenza di primo grado. Il difensore del medesimo prof. Brunetti il giorno 5.11.2010, prima dell'inizio della discussione dell'istanza di definizione agevolata, depositava anche un'istanza di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter del [D.L. 1.7.2009, n. 78](#), conv. con [legge 3.8.2009, n. 102](#) e succ. mod.. In sostanza, ha sostenuto parte appellante la nullità della sentenza che lo ha condannato per danno all'immagine, in difetto dei requisiti di cui al su detto art. 17, comma 30-ter del [D.L. n. 78/2009](#) (il quale prevede la risarcibilità di tale tipo di danno "... nei soli casi e nei modi previsti dall'[articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97](#)"); nullità che, sempre ai sensi della norma in esame, "... può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti".

Con ordinanza n. 40/2010 questa Sezione si pronunziava in primo luogo sull'istanza di definizione agevolata, ritenendo che la gravità della condotta contestata all'appellante, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, non consentisse all'interessato di accedere al beneficio richiesto, secondo la costante giurisprudenza di questo Giudice contabile. Nel contempo, veniva dichiarata inammissibile l'istanza di nullità ex art. 17, comma 30-ter del [D.L. 1.7.2009, n. 78](#) e succ. mod., per due ordini di ragioni:

1) sotto un primo profilo, ha ritenuto il Collegio che la previsione di cui all'art. 17 in commento ("la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento") debba essere letta alla luce del fondamentale principio di cui all'art. 345 c.p.c, sul divieto di nova in appello. Di conseguenza, tenuto conto che l'udienza

dibattimentale relativa alla sentenza oggetto dell'impugnazione ebbe luogo presso la Sezione Puglia il 5.11.2009, ossia tre mesi dopo l'entrata in vigore della normativa in argomento (3.8.2009), sarebbe stato ampiamente possibile per l'interessato (oltre che suo preciso onere), dedurre già in quella sede la nullità, la quale pertanto non potrebbe essere prospettata per la prima volta innanzi a questa Sezione, senza violare la richiamata disposizione di cui all'art. 345 c.p.c.;

2) è poi apparsa al Collegio dirimente la circostanza che, prima della sentenza n. 35/2010, oggetto del gravame, era stata emessa dal medesimo Giudice contabile di primo grado la sentenza-ordinanza n. 24 in data 22 gennaio 2009 (data precedente a quella - 3.8.2009 - di entrata in vigore della legge di conversione del **D.L. n. 78/2009**): nel caso di specie, pertanto, opera la previsione derogatoria secondo cui la nullità non può essere fatta valere se sia stata già pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

= ° =

Con istanza in data 14.1.2011 (n. 37686/R), la difesa del prof. Brunetti ha chiesto la revoca dell'ordinanza n. 40/2010, alla luce del disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 355/2010, nel frattempo intervenuta in relazione al su citato art. 17, comma 30-ter **D.L. n. 78/2009**. In particolare, ha ritenuto l'interessato che - avendo il Giudice delle leggi chiarito che il danno all'immagine conseguente a reati diversi da quelli di cui al libro II, capo I, titolo II del c.p. non costituisce danno risarcibile - non può più assumere rilevanza il relativo grado di responsabilità (dolo o colpa) e, pertanto, il provvedimento negativo assunto dal Collegio sarebbe stato da riformare, con accoglimento dell'istanza di definizione agevolata

Con successivo atto il prof. Brunetti ha proposto reclamo (rubricato al n. 39457/R) avverso la medesima ordinanza n. 40/2010, laddove essa aveva dichiarato inammissibile l'istanza di nullità. Ad avviso dell'interessato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale il danno all'immagine non è più illecito risarcibile, con conseguente nullità della sentenza di primo grado, per sopravvenuta perdita del diritto d'azione da parte del PM contabile. Circa la preclusione costituita dalla sentenza che nel frattempo era intervenuta, fa notare parte reclamante che deve trattarsi di sentenza che si pronunci sul merito, e non - come nel caso di specie - di pronunzia relativa solo all'ammissione di mezzi istruttori.

Infine, con altro atto di reclamo (n. 39458/R) il prof. Brunetti si è gravato avverso la ripetuta ordinanza n. 40/2010, nella parte in cui rigetta l'istanza di definizione agevolata; reclamo motivato sempre con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 355/2010, che renderebbe illegittima la decisione assunta.

Con ordinanza 4.5.2001, n. 21 questa Sezione ha, anzi tutto, dichiarato inammissibile il reclamo di cui al n. 39458/R - proposto dal prof. Brunetti avverso l'ordinanza n. 40/2010, nella parte in cui rigetta l'istanza di definizione agevolata - confermando sul punto l'oramai pacifica posizione della giurisprudenza contabil, secondo la quale il provvedimento ex art. 1, c. 231 e segg. **L. n. 266/2005** non è revocabile nè reclamabile in quanto, attesa la specialità dell'istituto, non sono applicabili integralmente gli artt. 737 e ss. c.p.c., proprio al fine di non vanificare lo scopo di abbreviazione del processo e di immediata realizzazione del credito erariale, voluto dal

legislatore (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite, 25.6.2007, n. 3/QM; Sezione I app., 28.9.2007, n. 289; id., 22.1.2007, n. 8; id., 20.11.2006, n. 233; Sezione III app., 9.7.2007, n. 61/decr.).

Anche il reclamo n. 39457/R, proposto avverso la medesima ordinanza n. 40/2010, per la parte in cui essa ha dichiarato inammissibile l'istanza di nullità ex art. 17, comma 30-ter D.L. 1.7.2009, n. 78 e succ. mod., è stato dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.. Ha osservato infatti il Collegio che tale norma non consente la reclamabilità dei provvedimenti emessi in camera di consiglio in sede d'appello (in proposito, è stata richiamata la sentenza delle SS.RR., n. 3/2007/QM); nè, in contrario, è stato ritenuto rilevante il riferimento, pure operato dalla parte interessata, all'art. 669-terdecies e segg. cod. proc. civ. (il quale prevede la reclamabilità dell'ordinanza cautelare), poiché detta norma è espressamente riferita ai soli provvedimenti cautelari, per i quali reca disposizioni di carattere eccezionale (e perciò di stretta interpretazione e non estensibili in via analogica), prevedendo infatti una deroga alla norma generale sulla competenza, secondo la quale come noto i reclami si propongono allo stesso giudice che li ha emessi.

Infine, l'istanza di revoca di cui al n. 37686/R è stata respinta siccome priva di fondamento.

Al riguardo, il Collegio ha ribadito quanto già osservato nell'ordinanza n. 40/2010, oggetto di impugnazione: la previsione secondo cui la nullità in esame "... può essere fatta valere in ogni momento" non potrebbe obliterare (e va quindi necessariamente coordinata con) il fondamentale principio di cui all'art. 345 c.p.c., sul divieto di nova in appello, per cui nel caso di specie la relativa eccezione sarebbe stata da proporre nel corso del giudizio di prime cure. E' stata infine ritenuta assorbita l'altra argomentazione di parte attrice, secondo cui la sentenza/ordinanza n. 24 in data 22 gennaio 2009, emessa dal Giudice di prime cure, non renderebbe operante la previsione derogatoria del medesimo art. 17, comma 30-ter, cit., perché non si tratta di una sentenza di merito.

A tale ultimo proposito il Collegio ha comunque osservato, ad abundantiam, che una simile ricostruzione non è convincente, apparendo anzi maggiormente corretta l'interpretazione secondo cui il Legislatore, con la disposizione derogatoria di cui si discute, abbia semplicemente inteso fissare un discrimine di carattere obiettivo per la proponibilità dell'istanza di nullità: cioè, appunto, l'avvenuta adozione da parte del Giudice di un provvedimento di carattere, sia pure parzialmente, decisorio (e non meramente istruttorio). Né, sul punto, il Giudicante ha ritenuto opportuno sospendere la propria deliberazione in attesa della pronuncia delle SS.RR., chiamate a dirimere una questione di massima riguardante "... quali siano da intendersi le tipologie di sentenza cui fa riferimento la clausola di salvezza enunciata dall'art. 17, comma 30-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78".

= ° =

Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni, nelle quali ha chiesto il rigetto dell'appello.

Per quel che attiene alle eccezioni preliminari, osserva il Requirente che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa da parte del Procuratore regionale che in data 26 aprile 2008 aveva notificato con telegramma al prof. Brunetti la data della richiesta audizione

personale. L'interessato non riteneva opportuno comparire per sua scelta, ritenendo che fosse già spirato il termine di 120 per l'emissione della citazione, ignorando che il PM nelle more aveva chiesto ed ottenuto una proroga del termine per l'emissione della citazione.

Dunque, sarebbe evidente che il prof. Brunetti non può invocare alcuna violazione del diritto di difesa atteso che non sussiste alcun obbligo di comunicare al presunto responsabile l'istanza di proroga sulla quale pronuncia la sezione in camera di consiglio.

Del pari infondata sarebbe la eccepita nullità dell'atto, stante la compiuta ed argomentata descrizione del petitum e della causa petendi contenuta nella citazione.

Nel merito, ricorda il PM che l'appellante lamenta il presunto, acritico recepimento del materiale probatorio raccolto in sede penale, non sottoposto ad alcun vaglio critico da parte della Sezione, che avrebbe fondato il suo giudizio su una sentenza di patteggiamento.

La doglianza è ritenuta priva di pregio: per il Procuratore è pacifico che il giudice contabile possa fondare il proprio convincimento sul materiale probatorio acquisito in sede penale, purchè dette prove siano sottoposte alla regola del contraddittorio in sede contabile; in altri termini, la prova non sarebbe mai precostituita ma costituenda, poichè nulla impedisce alla parte convenuta di confutare con i propri mezzi di prova i fatti come risultanti in sede penale.

Nella fattispecie, il prof. Brunetti si sarebbe limitato a sottoporre a vaglio critico le prove raccolte in sede penale denunciandone la incompletezza ed illegittimità (CTU) alla stregua delle regole del codice di procedura penale, ma non avrebbe portato alcun elemento a sua discolpa in sede contabile, se non la generica affermazione di aver accettato una sentenza di patteggiamento per uscire dall'ignominia del processo penale. Ebbene, non sembra al Requirente che l'appellante possa dolersi della motivazione di condanna che ha ritenuto provata, sulla base di attento riscontro del materiale probatorio, una condotta vistosamente contraria ai doveri di correttezza e moralità cui è tenuto l'insegnante.

Rileva inoltre il PM come non sia accoglibile la richiesta dell'appellante di ribaltare le conclusioni di colpevolezza tracciando un profilo quanto meno discutibile della personalità di una minore, solo perché dopo un anno dai fatti ella è stata ricoverata in una struttura sociale, chiedendo l'acquisizione degli atti processuali presso il Tribunale dei minori per chiarire detta circostanza.

Ugualmente infondato è ritenuto il motivo relativo alla pretesa insussistenza del danno all'immagine, che per il Procuratore è stato invece ampiamente provato nella sua ontologica esistenza, anche alla luce della gravità dei fatti contestati e dell'ampia eco mediatica avuta dalla vicenda, oltre che correttamente quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. sulla base di criteri consolidati.

Detta voce di danno non sarebbe poi interessata dallo ius superveniens in tema di perseguibilità di danno all'immagine art. 17 comma 30-ter D.L.78/2009, essendo intervenuta nella fattispecie una sentenza parziale alla data di entrata in vigore della norma. Al più valuterà la Sezione l'opportunità o meno di sospensione del

giudizio all'esito della pronuncia delle Sezioni riunite che all'udienza del 25 maggio 2011 dovranno pronunciarsi circa l'individuazione della tipologia di sentenze cui fa riferimento la clausola derogatoria della normativa su richiamata, opportunità che il PM non ravvisa, stante la evidente natura decisoria della sentenza parziale intervenuta.

Analoghe considerazioni varrebbero per la doglianza concernente il danno da disservizio, ritenuto esistente (uso illecito del pc scolastico) ed irrisoriamente quantificato.

Conclusivamente, il PM chiede che l'interposto appello sia respinto, con conferma delle sentenze appellate e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

= ° =

In vista della precedente udienza del 22.6.2012, l'appellante ha depositato memoria nella quale, anzi tutto, è stata prospettata l'incompatibilità di un componente del Collegio, che era stato relatore presso le SS.RR. della questione di massima riguardante la corretta interpretazione dell'art. 17, comma 30-ter del **D.L. n. 78/2009**. L'appellante ha poi insistito su tutti i profili d'appello, in rito e nel merito. Con successivo atto del 14.6.2012 è stata formalmente avanzata istanza di ricusazione del magistrato su detto.

Con ordinanza 16.7.2012, n. 52, il Collegio ha respinto l'istanza di ricusazione su detta.

= ° =

Ulteriori note scritte sono state depositate dall'appellante per l'udienza odierna.

L'interessato ripropone, in primo luogo, la deduzione relativa alla nullità degli atti istruttori ex art. 17, comma 30-ter **D.L. n. 78/2009** e succ. mod.. In proposito, ritiene che la sentenza parziale n. 24 del 2009 non possa essere considerata sentenza non definitiva, ostantiva all'applicazione delle nuove norme limitative della perseguibilità del danno all'immagine. Richiama, sul punto, Sezione III app., 2.5.2012, n. 384, punto 4.7.2. e sostiene che una sentenza non definitiva, per rivestire i caratteri richiesti dal Legislatore, deve avere deciso sul bene della vita in contestazione (il danno all'immagine), non solo su questioni processuali, come nel caso di specie; richiama anche Corte cost., n. 335/2010, la quale ha chiarito come il danno all'immagine non costituisca più illecito risarcibile (con conseguente difetto assoluto di giurisdizione in proposito).

Vengono poi ribadite e sintetizzate tutte le altre censure e richieste, anche istruttorie, già avanzate nei precedenti scritti.

Per quel che riguarda infine il danno da disservizio, parte appellante contesta la mancanza di una concreta e specifica notizia di danno, unico presupposto che ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter **D.L. n. 78/2009**, cit., potrebbe consentire l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.

La difesa ha anche depositato copia della sentenza 28.12.2011, n. 29098, con cui la Corte di Cassazione a SS.UU. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo prof. Brunetti avverso l'ordinanza di questa Sezione n. 21/2011, sopra illustrata e, nel contempo, ha chiarito che il provvedimento impugnato "... non

assume profili di definitività nel decidere la questione” relativa alla provvista di giurisdizione della Corte dei conti sul danno all’immagine nel caso di specie.

= ° =

All’udienza dibattimentale odierna, l’avv. Brunetti per l’appellante ha evidenziato gli errori commessi dal Collegio con i suoi precedenti provvedimenti, allorchè ha affermato che l’eccezione di nullità non può essere sollevata in appello e inoltre che è intervenuta una sentenza parziale, ostativa all’applicazione delle nuove norme di cui al d.l. 78/2009. Richiama la Cassazione a SS.UU., che ha chiarito la non definitività dell’ordinanza che aveva deciso sulla nullità.

Evidenzia poi che la sentenza parziale non può essere ostativa all’applicazione del c.d. Lodo Bernardo, perché non ha deciso nulla nel merito della vicenda (richiama la sentenza 2.5.2012, n. 384 della Sezione III app. e anche la sentenza della Corte costituzionale). L’espressione “sentenza non definitiva” è stata sempre usata dal legislatore in maniera atecnica (= non impugnabile), non certo con riferimento all’art. 279 c.p.c., come invece ritenuto dalle SS.RR. nella sentenza n. 12/QM. La sentenza richiamata dalla norma del 2009 è solo quella che abbia deciso, sia pure parzialmente, in ordine al bene della vita oggetto della contesa (nel caso, il danno all’immagine).

La sentenza n. 24 del 2009 della Sezione Puglia non ha vita propria, non contiene statuizioni suscettibili di costituire cosa giudicata (sarebbero travolte in caso di successiva declaratoria di inammissibilità), pronunziandosi unicamente su profili processuali (assunzioni di mezzi di prova, mancata audizione personale, etc.).

Evidenzia poi un errore di fatto della sentenza di I grado, laddove ritiene che il telegramma per la richiesta di audizione personale era stata inviata con un giorno di ritardo (quando invece era domenica, quindi non vi era stato ritardo). Ulteriore ragione per non ritenere ostativa la sentenza parziale.

Nel merito, osserva che la sentenza impugnata si basa sull’illecita acquisizione degli atti da parte del Giudice, il quale cita un atto che non era nel fascicolo. Il PM regionale aveva basato la richiesta di condanna sul solo fatto che esisteva una sentenza di patteggiamento, che condannava l’odierno appellante. Ma tale sentenza non reca una verità inconfutabile, non avendo valutato i fatti e le circostanze della vicenda in esame.

In particolare, quei fatti non comportarono alcuna specifica eco mediatica, dannosa per la scuola; non vi furono fatti gravi, commessi dal professore a carico di alunni, nè vi sono state conferme testimoniali da parte di altri ragazzi.

Da ultimo, il difensore deposita note conclusionali.

Il PM ha confermato le proprie conclusioni e ribadito la richiesta di rigetto dell’appello.

Sui profili di nullità dedotti, ritiene sussista pienamente la concreta e specifica notizia di danno, originata dagli atti trasmessi da parte del PM penale a quello contabile.

Nel merito, si riporta alle conclusioni già depositate.

DIRITTO

1. Va respinta, preliminarmente, la doglianza avanzata da parte appellante relativamente alla nullità, per violazione del diritto di difesa, della citazione di primo grado.

In rito, la doglianza medesima non sembrerebbe a questa Sezione ammissibile, ai sensi del principio di cui all'art. 340 c.p.c., poiché la pronunzia di rigetto della relativa eccezione, formulata dal convenuto in prime cure, è contenuta nella sentenza-ordinanza n. 24/2009, nei confronti della quale non risulta che l'interessato avesse a suo tempo formulato tempestiva e rituale riserva d'appello.

Ad ogni modo, la deduzione è palesemente infondata.

Ed invero, deve escludersi con decisione che vi siano state violazioni delle regole che disciplinano il processo contabile o la fase preprocessuale dello stesso, né tanto meno lesioni del diritto di difesa dell'interessato. L'appellante, si rammenta, asserisce che il PM regionale gli avrebbe concesso l'audizione personale ex art 5 d.l. n. 453/1993 e succ. mod., pur da lui richiesta, ben oltre il termine di 120 gg. fissato dalla stessa norma e, quindi, in ritardo; tale ritardo, sempre secondo l'appellante, si sarebbe verificato anche con riferimento alla citazione in giudizio (avvenuta oltre i 120 gg. dopo il ricevimento delle sue deduzioni).

In realtà, è accaduto che l'invito a dedurre era stato notificato all'interessato in data 12.10.2007; l'interessato aveva inviato le sue deduzioni il 12.11.2007 (ricevute il 13.11.2007 dalla segreteria della Procura); deduzioni nelle quali contestualmente avanzava richiesta di audizione personale. La convocazione per l'audizione venne disposta dal PM con telegramma del 26.4.2008: dunque, sostiene l'appellante, oltre 120 giorni dopo la richiesta da lui avanzata, senza che gli fosse stato precisato che il predetto termine di 120 gg. per l'emanazione dell'atto di citazione era stato prorogato.

A tale riguardo, va anzi tutto chiarita l'assoluta irrilevanza, per la delibazione che questo Giudice deve assumere in proposito, dell'aspetto relativo alla tempestività, o meno, della notifica delle deduzioni da parte dell'interessato al PM (se cioè il lunedì 12.11.2007 l'interessato fosse o no decaduto dalla facoltà di proporle): in ogni caso il Procuratore regionale, correttamente, tenne conto di tali deduzioni e in particolare effettuò senza problemi la convocazione chiesta dal prof. Brunetti, sanando così l'eventuale, precedente irregolarità ed eliminando in radice ogni possibile problema procedurale.

E dunque, se davvero il convenuto avesse avuto intenzione di far valere le sue ragioni anche in fase preprocessuale, avrebbe dovuto comunque presentarsi il giorno fissato; il non averlo fatto (ritenendo, a torto, che il PM fosse decaduto dalla possibilità di citarlo in giudizio) risponde ad una sua precisa scelta personale, della quale ora non si può dolere, tanto meno invocando (inesistenti) lesioni del suo diritto di difesa, ben tutelato invece in ogni stato e grado dell'iter processuale.

Né ha fondamento alcuno la deduzione, ripetuta anche in sede d'appello, secondo cui la mancata comunicazione dell'avvenuta proroga del termine di 120 gg. per la citazione, integrerebbe i presupposti per la

declaratoria di nullità dell'atto introduttivo medesimo. In proposito, si ribadisce che l'onere di detta comunicazione non è previsto da alcuna norma di legge e che tale quadro normativo è stato ritenuto pienamente conforme a Costituzione dalla sentenza n. 513/2002 del Giudice delle leggi, che ha in particolare precisato, a tale riguardo, che "... la posizione del presunto responsabile del danno non risulterebbe compromessa, nemmeno sotto il profilo della certezza rispetto all'iniziativa del Pubblico ministero, poiché, ove non riceva l'atto di citazione entro 165 giorni dall'invito a dedurre, egli potrà verificare se sia stata disposta l'archiviazione, ovvero concessa la proroga. Il presunto responsabile del danno verrebbe così gravato di un onere di attività non eccedente il limite della ragionevolezza e che pertanto non incide negativamente sul suo diritto di difesa".

Dunque, alcuna violazione del diritto di difesa da parte del Procuratore regionale si è verificata sotto questo aspetto.

2. Sempre in via preliminare, si appalesano infondate le deduzioni di parte appellante relative alla nullità della citazione di primo grado, per violazione dell'art. 164, n. 4, c.p.c..

In proposito, può ripetersi quanto già osservato al precedente punto 1, circa l'inammissibilità di tale deduzione ai sensi dell'art. 340 c.p.c., essendo stato tale profilo esaminato - e motivatamente respinto - nella sentenza-ordinanza n. 24/2009.

E comunque, anche tale doglianza è priva di fondamento.

Invero, va escluso nettamente che ricorra nella specie la lamentata carenza espositiva dell'atto introduttivo, del quale risultano evidenti tanto il petitum che la causa petendi e, più in generale, tutti gli elementi necessari per una completa delibazione della vicenda da parte del Collegio giudicante di primo grado.

E comunque, va al riguardo evidenziato come la costante giurisprudenza di questo Giudice abbia da tempo precisato che l'atto di citazione è strumento processuale che, per assolvere alla duplice funzione di vocatio in ius e di editio actionis, deve contenere gli elementi necessari per consentire al giudice di pervenire alla richiesta pronuncia (artt. 3 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 e 163, n. 3, c.p.c.); e, pertanto, se risultano chiaramente esposti i fatti in conseguenza dei quali viene ravvisata la sussistenza del danno erariale e sono altresì indicati i titoli sui quali è fondata la domanda di risarcimento, l'omessa (eventuale) specificazione delle singole responsabilità o quote (o voci) di danno non possono assurgere a vizio di nullità.

In altri termini, la fattispecie dell'assoluta incertezza in ordine all'oggetto della domanda, di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c. - che comporta la nullità della citazione, con conseguente inammissibilità della domanda attrice - potrebbe verificarsi solo qualora mancassero del tutto le conclusioni in ordine all'oggetto della domanda, o quando alcune delle indicazioni fornite fossero contraddittorie o insufficienti, tanto da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l'elemento della domanda attrice richiesto dalla legge (v., ex plurimis, Corte dei conti, Sezione I app., 22.5.2013, n. 339 e 14.12.2012, n. 809; Sezione III app., 2.11.2010, n. 746; SS.RR., 10.6.1986, n. 107). Circostanza che, a tutta evidenza, non si verifica nel caso di specie, nel quale, si ribadisce, sono del tutto chiari petitum e causa petendi: tanto da avere consentito

alla difesa controdeduzioni complete, puntuali e articolate, come risulta anche dall'odierno appello (v. Corte dei conti, Sezione I app., 18.5.2012, n. 256 e Sezione giurisdizionale Lazio, 3.12.2010, n. 2350).

3. Non sussiste poi la diversa ipotesi di nullità dell'azione, anche sotto il profilo della carenza di giurisdizione per il danno all'immagine, avanzata da parte appellante ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter del D.L. 1.7.2009, n. 78, conv. con legge 3.8.2009, n. 102 e succ. mod.. L'interessato, si ricorderà, sostiene che la preclusione alla cognizione della Corte dei conti sul danno all'immagine di una p.a. è impedita, secondo la norma del 2009, non già da una qualsiasi sentenza da ritenere "non definitiva", ma solo da quella che abbia deciso, sia pure parzialmente, in ordine al bene della vita oggetto della contesa (nel caso di specie, il danno all'immagine).

3.1. A tale specifico riguardo, il Collegio – oltre a richiamare quanto già affermato in sede cautelare, con le ordinanze n. 40/2010 e n. 21/2011, ampiamente descritte in fatto – non può che riaffermare la piena sussistenza della cognizione di questo Giudice contabile in ordine al danno all'immagine nel caso di specie e in particolare alla non operatività della limitazione di cui al su detto art. 17, c. 30-ter del D.L. n. 78/2009. E tali conclusioni sono ulteriormente rafforzate alla luce dei principi fissati, sulla specifica problematica sollevata dall'appellante, dalla giurisprudenza di questa Corte medio tempore intervenuta e in particolare dalle Sezioni riunite con la sentenza 3.8.2011, n. 12/QM, su citata, i cui principi trovano nella presente fattispecie applicazione.

3.2. Più nello specifico, la pronunzia delle SS.RR. ha provveduto a fornire la corretta interpretazione della clausola di salvezza enunciata dall'art. 17, comma 30-ter in esame ("... salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ..."), vale a dire a quale tipologia di sentenza essa debba essere riferita. In proposito, era infatti controverso se tale clausola, che parla di sentenza anche non definitiva, operi per ogni provvedimento qualificato dal Giudice come "sentenza", ovvero debba intendersi limitata ai soli provvedimenti definitori del merito della vertenza, sia pure non passati in cosa giudicata perché ancora impugnabili.

Il problema è stato risolto sulla base della disciplina legislativa generale, vale a dire gli articoli 277 e segg. e 340 del c.p.c..

Nella specie, è stata ricordata dalle SS.RR. la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, secondo la quale – ai fini dell'operatività dell'istituto della riserva di impugnazione, di cui all'art. 340 c.p.c., cit., può parlarsi di sentenza non definitiva non già in base alla mera qualificazione attribuita dal Giudice a quo o alla circostanza che questi abbia rimesso a successiva sentenza la prosecuzione del giudizio, bensì tenendo conto dell'effettivo contenuto decisorio del provvedimento adottato, il quale deve avere statuito su questioni pregiudiziali o preliminari di merito, o su alcune delle questioni di merito, rinviando alla pronunzia definitiva per le altre (è stata citata Cassazione, Sez. I, 2.5.1991, n. 4778); in altri termini, al di là del nomen juris adottato, se il provvedimento (che lo stesso Giudice potrebbe anche avere qualificato come "ordinanza"), contiene statuizioni, ad esempio, sulla giurisdizione o su altre questioni pregiudiziali o preliminari, ovvero riguardanti il

merito, esso può e deve essere oggetto di riserva di impugnazione, in carenza della quale le medesime questioni non potranno poi essere riproposte in sede di appello contro la successiva sentenza definitiva. E allo stesso modo – per quanto in questa sede maggiormente rileva – le pronunzie le quali, indipendentemente dal nomen del relativo provvedimento giudiziale adottato, abbiano contenuto decisorio, non potranno poi essere, neppure implicitamente, revocate o modificate dallo stesso Giudice in sede di sentenza definitiva, atteso l'esaurimento del potere giurisdizionale per quella parte già decisa con la sentenza interlocutoria, con conseguente, relativa formazione del giudicato interno: anche qui, sono stati citati numerosi arresti giurisprudenziali (Cassazione civile, Sez. I, 8.6.2007, n. 13513; Sez. I, 11.5.2006, n. 10889; id., Sez. lavoro, 4.2.2005, n. 2237/2005; id., Sez. II, 14.9.2004, n. 18510; id., 22.8.2003, n. 12346; id., Sez. lavoro, 16.2.2001, n. 2332; id., Sez. II, 2.8.2000, n. 10101; id., Sez. I, 14.6.1999, n. 5860).

3.3. Sulla scorta di tali principi e approdi interpretativi, hanno dunque affermato le Sezioni riunite che, poichè l'art. 17, c. 30-ter collega la clausola di salvezza alla sussistenza di una precedente sentenza "anche non definitiva", tale locuzione non potrà che essere intesa nel senso comune del termine, ossia come provvedimento giudiziale a carattere e contenuto decisorio, secondo l'ordinaria disciplina del codice di rito.

Di conseguenza, proseguono le medesime SS.RR., nei casi in cui sia intervenuta una pronunzia di primo grado, comunque sia stata qualificata dal Giudice – sentenza non definitiva, sentenza/ordinanza, sentenza parziale, o anche, semplicemente, ordinanza - occorrerà esaminare, nel concreto, se essa abbia, o meno, deciso in ordine a questioni pregiudiziali, preliminari o di merito, con conseguente formarsi del giudicato interno su uno o più punti della controversia. La pronunzia non ha poi mancato di precisare – in risposta a specifiche deduzioni avanzate sul punto da alcune delle difese costitutesi per quel giudizio incidentale – che "... Nulla autorizza ad attribuire un diverso significato alla disposizione in esame, al contrario di quanto, pure, argomentato da molti degli odierni difensori. In particolare, è da escludere decisamente che l'art. 17 in discorso possa intendersi riferito alle sole sentenze di merito, e men che meno – data l'espressa formulazione della norma ("sentenze anche non definitive") - alle sole sentenze che definiscano esaustivamente il merito stesso (sia pure in primo grado). Insomma, il concetto di definitività di un provvedimento giudiziale non può in alcun modo essere confuso con il contenuto dello stesso, alla luce della chiarissima conformazione delle norme in materia, innanzi illustrate, e della possibilità di formazione di un giudicato interno anche sulle sole questioni pregiudiziali o preliminari".

Hanno poi ulteriormente chiarito le SS.RR. che il Legislatore, con la disposizione derogatoria di cui si discute, ha inteso "... fissare un discrimine logico-temporale, di carattere obiettivo, per la proponibilità dell'istanza di nullità; tale discrimine è stato individuato nell'adozione, da parte del Giudice di merito, di un provvedimento di carattere, sia pure parzialmente, decisorio e non meramente istruttorio. Ratio della norma, deve cioè ritenersi, è quella di escludere la nullità quando, attraverso la pronuncia di una sentenza, ancorché non definitiva, il Giudice abbia cominciato a disporre della causa, esercitando in maniera irretrattabile il proprio potere decisorio e abbia in definitiva compiuto una scelta irreversibile, sia pure su alcuni punti soltanto della controversia; proprio per le medesime ragioni, tale clausola di salvezza non potrà operare in presenza di un

provvedimento (comunque denominato) di carattere meramente istruttorio e, quindi, revocabile da parte del Giudice”.

Sulla scorta di tali coerenti e chiarissimi principi, che questo Collegio pienamente condivide, va senz'altro rigettata l'opposta interpretazione patrocinata dalla difesa dell'appellante, secondo cui l'espressione "sentenza non definitiva" dell'art. 17, cit., identificherebbe le sole pronunzie che abbiano deciso, sia pure parzialmente, in ordine al merito della vertenza (nel caso, sul danno all'immagine).

3.4. In concreto, per risolvere il punto in contestazione è necessario verificare se la sentenza-ordinanza 22.1.2009, n. 24 della Sezione giurisdizionale Puglia, precedente alla data (1.7.2009) di entrata in vigore del **D.L. n. 78/2009**, integri i presupposti della pronunzia non definitiva, tale da escludere l'operatività delle nuove norme, limitative della perseguibilità del danno all'immagine da parte di questa Corte dei conti.

Orbene, la sentenza-ordinanza in esame ha, da un lato, respinto l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, per violazione del diritto di difesa, dedotta dal convenuto in relazione alla circostanza che la convocazione per l'audizione personale era stata disposta ad oltre 120 giorni di distanza dalla richiesta avanzata con le deduzioni del 12.11.2007, senza che l'intimato avesse avuto notizia della richiesta di proroga del termine per l'emanazione dell'atto di citazione e del decreto concessivo della proroga stessa.

In secondo luogo, è stata respinta l'altra eccezione processuale avanzata dalla difesa, concernente la nullità dell'atto di citazione ai sensi del comma 4 dell'art. 164 c.p.c.: secondo il convenuto l'esposizione dei fatti da parte del PM era assolutamente generica, infondata, contraddittoria ed inconcludente perché, oltre a non indicare specificamente i mezzi di prova, non rassegnava conclusioni e richieste sull'accertamento dei fatti stessi. In proposito, ha anzi tutto rilevato il primo Giudicante che nessuna nullità è prevista dall'art. 164 c.p.c. nel caso in cui nell'atto di citazione l'attore non abbia indicato in modo specifico i mezzi di prova di cui intende avvalersi. Per ciò che concerne, poi, l'elemento di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c., la Sezione di prime cure ha ritenuto che la Procura attrice avesse esposto i fatti da cui intendeva far discendere la responsabilità del convenuto, in maniera adeguata e comunque rispettosa del principio del contraddittorio, senza creare, nella specie, alcun pregiudizio per la posizione del convenuto che aveva puntualmente replicato anche sulle circostanze di fatto allegate dal Procuratore regionale.

Nel merito della vicenda il primo Collegio – dopo aver affermato il carattere non vincolante, per il giudice contabile, della sentenza penale non dibattimentale (patteggiamento) che era intervenuta sugli stessi fatti – ha ritenuto necessario, ai fini della propria, autonoma valutazione circa la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal requirente contabile, disporre di tutte le fonti di prova acquisite nel corso delle indagini penali e non versate in atti dal Procuratore regionale; l'acquisizione e la produzione in giudizio della su citata documentazione è stata demandata allo stesso Procuratore regionale.

La pronunzia in esame, dunque, ha senza dubbio deciso in ordine ad alcune questioni pregiudiziali, con conseguente formarsi del giudicato interno sui relativi punti della controversia. Il Giudice territoriale ha, in altri termini, esercitato in maniera irrettabile il proprio potere decisorio, compiendo una scelta irreversibile su

quei profili della vertenza posta al suo esame: profili su cui non avrebbe più potuto pronunciarsi (e non si è, infatti, pronunciato).

In conseguenza di quanto precede, deve pertanto essere respinta la pretesa di parte appellante, laddove chiede la declaratoria di nullità dell'azione esercitata a suo tempo dal PM regionale con riferimento al danno all'immagine, ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter del **D.L. 1.7.2009, n. 78** e succ. mod..

E ciò, non senza considerare, ad abundantiam, che la giurisprudenza recente di questo Giudice d'appello (v. Corte dei conti, Sezione I app., 8.7.2013, n. 488 e 30.9.2013, n. 737; Sezione III app., 12.6.2012, n. 426) giunge a ritenere, non senza fondamento, che il rimedio del procedimento per la declaratoria della nullità, previsto nell'ultimo periodo del ripetuto art. 17, comma 30-ter non possa trovare comunque applicazione nei casi di esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione, dovendosi intendere riferito alle sole fattispecie previste nella prima parte della disposizione medesima, e cioè agli atti istruttori e processuali del pubblico ministero contabile contrari al divieto enunciato dal primo periodo (c.d. divieto di indagini di massa).

3.5. Le considerazioni appena spese possono valere, *mutatis mutandis*, anche con riferimento ad analoga contestazione che l'appellante riferisce al danno da disservizio (del quale si dirà più diffusamente in prosieguo: v. il successivo paragrafo 7); ritiene infatti l'interessato medesimo che detta voce di danno non fosse nella specie azionabile, mancando una precisa e concreta *notitia damni*.

In estrema sintesi, è da rilevare al riguardo: a) che opera qui la clausola di salvaguardia prevista dalla legge, per le stesse ragioni illustrate sub 3.4; b) che, comunque, non potrebbe neppure ipotizzarsi una notizia più specifica e concreta della sentenza penale che ha dato origine all'istruttoria del PM contabile: ci si limita a fare riferimento, sui concetti in esame, alle ampie e diffuse argomentazioni e illustrazioni di cui alla pronuncia delle SS.RR. n. 12/2011/QM, cit., par. 7.

4. A questo punto il Collegio – in risposta alla richiesta conclusiva formulata dalla difesa nelle note d'udienza odierne, nelle quali conferma la volontà di fruire della definizione agevolata ex art. 1, commi 231 e segg. della **legge n. 266/2005** - ribadisce quanto già affermato nell'ordinanza n. 21/2011, già più volte richiamata, che ha dichiarato inammissibile il reclamo a suo tempo proposto dal prof. Brunetti avverso la precedente ordinanza n. 40/2010, che a sua volta aveva (tra l'altro) rigettato l'istanza di definizione agevolata.

In detto provvedimento, questa Sezione non ha mancato di richiamare, confermandola, l'oramai pacifica posizione della giurisprudenza contabil, secondo la quale il provvedimento ex art. 1, commi 231 e segg. della **L. n. 266/2005** non è revocabile nè reclamabile in quanto, attesa la specialità dell'istituto, non sono applicabili integralmente gli artt. 737 e ss. c.p.c., proprio al fine di non vanificare lo scopo di abbreviazione del processo e di immediata realizzazione del credito erariale, voluto dal legislatore; sono state citate Corte dei conti, Sezioni riunite, 25.6.2007, n. 3/QM; Sezione I app., 28.9.2007, n. 289; id., 22.1.2007, n. 8; id., 20.11.2006, n. 233; Sezione III app., 9.7.2007, n. 61/decr.

In questa sede, non possono non essere integralmente riaffermate le considerazioni appena sinteticamente ricordate.

E comunque, sotto altro profilo, va pure osservato che il c.d. condono contabile rappresenta una modalità definitiva del giudizio alternativa alla celebrazione del processo e non è pertanto applicabile, una volta iniziata la fase dibattimentale.

5. E' possibile, ora, passare all'esame del merito.

L'appellante ritiene in primo luogo che il primo Giudice abbia erroneamente dichiarato la sua responsabilità per il danno all'immagine, sulla base di un acritico recepimento del materiale probatorio raccolto in sede penale e non sottoposto ad alcun vaglio critico, fondando il suo giudizio su una sentenza di patteggiamento.

5.1. In proposito, non sembra inutile spendere qualche considerazione preliminare in ordine alla correttezza, o meno, delle modalità di utilizzo del materiale proveniente da altro processo e, più in generale, circa il valore da attribuire alla sentenza penale emessa ai sensi degli artt. 444 e segg. del c.p.p.

Orbene, la sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il Pubblico ministero, pur equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, c. 1 c.p.p., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale; essa trae infatti origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia a contestare la propria responsabilità. Ne consegue che, secondo la giurisprudenza civile, non potrebbe farsi discendere da detta sentenza la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel giudizio civile (Cassazione, Sezione lavoro, 16.4.2003, n. 6047).

Nella giurisprudenza di questa Corte dei conti prevale invece la diversa tesi secondo la quale il Giudice può ritenere come tacita ammissione di colpevolezza la decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena e che nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al medesimo Giudice l'accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur tuttavia questa assume un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie (Corte dei conti, Sezione I app., 23.7.2012, n. 407, 4.5.2012, n. 256 e 7.1.2004, n. 3; Sezione giurisdizionale Abruzzo, 21.6.2004, n. 224).

Specialmente dopo la novellazione dell'art. 445 c.p.c. da parte dell'art. 2 L. 27 marzo 2001, n. 97, anche la Suprema Corte (v. Cassazione, Sezione tributaria, 30.9.2005, n. 19251) si è orientata verso una tesi più vicina alle posizioni di questa Corte dei conti, affermando che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione. Pertanto detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel giudizio di legittimità.

Questo Collegio pienamente condivide tali ultime posizioni.

5.2. Dalle su dette considerazioni, discende anche che il materiale di un giudizio diverso da quello contabile ben può essere esaminato e valutato dal Giudice contabile, per essere posto (unitamente a tutta la restante documentazione) a base dell'emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa di alcuno.

Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e preprocessuale penale, devono e possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull'esistenza dell'eventuale danno e delle conseguenti responsabilità amministrative (Corte dei conti, Sezione I app., 14.12.2012, n. 809; 14.11.2011, n. 516; 18.3.2010, n. 188; 11.9. 2009, n. 544; 11.1.2006, n. 7).

In ogni caso, i fatti emersi in sede penale sono stati, nella presente fattispecie, autonomamente apprezzati dal Collegio di prime cure a fini qualificatori diversi rispetto al giudizio penale, che è indirizzato, esclusivamente, all'accadimento dell'esistenza del reato ed alla erogazione della pena nei confronti del colpevole (Corte dei conti, Sezione I app., 11 gennaio 2006 n. 7 e 18 marzo 2010, n. 188; Sezione III app., 14 febbraio 2005, n. 75).

E comunque, come già accennato (v. il precedente paragrafo 2) in relazione a tutto il complesso del materiale probatorio esistente il convenuto nel giudizio di prime cure ha avuto piena possibilità di interloquire e difendersi, senza tuttavia riuscire a dimostrare l'infondatezza o la non rilevanza, nel presente processo, delle valutazioni e conclusioni di cui alla sentenza nella sede penale.

5.3. Nella specifica fattispecie, peraltro, gli elementi acquisiti al fascicolo di causa appaiono ben più che sufficienti a ritenere accertati i fatti materiali addebitati all'appellante in prime cure, data anche la mancanza di convincenti prove contrarie: tali non potendosi ritenere le affermazioni dell'interessato circa le difficili condizioni fisiche, psicologiche e logistiche nelle quali egli addivenne al patteggiamento; sarebbe invece stato necessario, allo scopo, dimostrare adeguatamente – ma sopra tutto in positivo - la propria innocenza. Resta il fatto che l'interessato operò quella determinata scelta, la quale – unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti al fascicolo processuale – ben può (e deve!) essere valutata da questo Giudice ai fini della deliberazione di sua spettanza.

E comunque, anche a voler prescindere da quanto innanzi, i gravissimi fatti illeciti addebitati al prof. Brunetti nell'occasione non possono non ritenersi accertati nella loro materialità, al di là di ogni possibile dubbio.

Basti ricordare, in primo luogo, la stessa sentenza n. 251/2007 del Tribunale penale di Lecce, di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti per il delitto di cui agli artt. 609-bis e segg. del c.p.. Emerge dalla lettura del provvedimento una pacifica ricostruzione dei fatti medesimi, con l'indicazione, sia pure sommaria, dei singoli episodi e delle persone minori coinvolte; fatti per i quali l'imputato ha concordato con l'Accusa l'irrogazione di una pena non lieve, evidentemente – è da ritenere – accettata come male minore.

Vi sono poi, in atti, varie informative dei Carabinieri di Gallipoli, che attestano l'avvenuto collegamento, dai pc della scuola, a diversi siti pornografici. Sono anche presenti i verbali delle testimonianze rese dai minori e delle segnalazioni degli assistenti sociali della scuola: e tutte convergono, senza contraddizioni tra loro, per una ricostruzione dei fatti accaduti, del tutto coincidente con quella sinteticamente riportata nella sentenza penale di patteggiamento.

E' pure in atti una memoria di 8 pagine, redatta il 28 dicembre 2005 dal prof. Brunetti perché - come espressamente da lui stesso richiesto - fosse allegata agli atti del processo penale.

In tale documento il diretto interessato espone la propria versione dei fatti e delle accuse a suo carico, che egli stesso ritiene essere il frutto di "... incredibili equivoci raccolti in un collage di momenti diversi di diverse lezioni (...)", ma che le spiegazioni fornite, in realtà, non riescono a scalfire. Anzi, sembra davvero di cogliere, in alcune parti della memoria, la sostanziale ammissione di aver tenuto comportamenti non consoni al rango della sua professione e (sopra tutto) all'importante e delicata attività educativa svolta nei confronti di ragazzi molto giovani (11 - 14 anni): specie nella parte finale, laddove l'interessato conclude: "Questo era l'ambiente in cui il sottoscritto ha operato nella consapevolezza di aver agito in modo scorretto ma, se qualche suo comportamento, sia pure inconsapevole, è da ritenersi illegale, si mette nelle mani della giustizia della quale si fida".

Non è proprio possibile, dall'esame degli atti, giungere ad una ricostruzione dell'accaduto diversa da quella che ha determinato il Giudice penale, prima, e quello contabile di primo grado, poi, alle rispettive pronunzie sanzionatorie.

Lo stesso interessato, da parte sua, non è stato in grado di opporre nulla di veramente rilevante a suo discarico, se non mere ipotesi ricostruttive, basate (ancora una volta) sull'irritualità degli accertamenti compiuti, sulla mancata escussione di ulteriori testimoni, etc.: ma nessun serio elemento positivo, contrario alle risultanze di causa, tale non potendo ritenersi i dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dai ragazzi o dagli operatori sociali, oppure sulla personalità e sulla credibilità di una delle minori coinvolte, che dopo un anno dai fatti sarebbe stata allontanata dalla famiglia per essere ricoverata in una struttura protetta.

Neppure si ravvisano i presupposti minimi per esperire l'ulteriore attività istruttoria, pur chiesta dal ricorrente (escussione di testimoni) che non si ritiene possa avere alcuna utilità, alla luce della chiarezza e dell'adeguatezza del quadro probatorio a disposizione.

Questo Collegio pertanto, sul punto, non può che integralmente confermare la correttezza della sentenza impugnata.

6. Egualmente da confermare sono le valutazioni che, di quei fatti, il primo Giudice ha fornito in termini di idoneità lesiva degli stessi per l'immagine dell'istituzione scolastica pubblica.

Sostiene parte appellante che non vi sarebbe stato alcun danno all'immagine dell'ente pubblico, per la scarsa eco mediatica, perché egli si dimise dall'impiego e la stessa scuola non attivò alcun procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Tali deduzioni sono prive di pregio e vanno disattese.

In tema di danno all'immagine, appare non inutile ricordare quanto affermato dalle SSRR di questa Corte con sentenza n. 10/QM del 23 aprile 2003: il diritto delle pubbliche amministrazioni alla tutela della propria immagine trova la sua garanzia nell'articolo 97 della Costituzione, per cui è interesse costituzionalmente garantito che le competenze individuate vengano rispettate, le funzioni assegnate vengano eseguite e le responsabilità proprie dei funzionari vengano attivate. Ove l'azione del pubblico amministratore o dipendente leda tale interesse, essa si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente o, peggio, illecita (come purtroppo accaduto nel caso all'esame).

Sempre le Sezioni riunite, nella medesima sentenza n. 10/2003, hanno ricordato che per la sussistenza di un danno all'immagine è sufficiente che ricorra la lesione di un interesse, inteso come rapporto tra il soggetto e un bene: e l'immagine esterna della p.a. rientra, senza dubbio, tra tali valori primari protetti dall'ordinamento.

In tale quadro, giustamente il Collegio territoriale ha ritenuto che gli illeciti commessi dall'insegnante, pubblico funzionario, abbiano assunto una valenza di particolare gravità e certamente hanno creato un notevole discredito per il decoro dell'istituzione scolastica: circostanze, queste, più che sufficienti a provare l'esistenza del (l'autonoma figura del) danno all'immagine azionato dal PM; danno che, diversamente da quello patrimoniale, consiste nel pregiudizio che il fatto arreca ex se alla personalità dell'ente pubblico. Tale pregiudizio è suscettibile non di risarcimento, ma di riparazione in termini economici, in quanto violazione di posizioni soggettive costituzionalmente protette (art. 97 Cost., cit.), come ormai è diritto vivente a seguito di numerose pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione (per le quali si rimanda alla già citata sentenza n. 10/QM/2003 delle Sezioni riunite), oltre che naturalmente di questa stessa Corte dei conti: cfr., ex plurimis, Sezione I app., 26.7.2010, n. 481; id, 14.1.2008, n. 24; id., 10.1.2005, n. 3; id., 22.4.2003, n. 128; Sezione II app., 29.5.2003, n. 208; Sezione III app., n. 121/2004.

In particolare, nell'odierna fattispecie non può dubitarsi dell'allarme sociale generato dalla diffusione, presso l'opinione pubblica, dei fatti sopra descritti: fatti avvertiti come tanto più odiosi, in quanto commessi da un educatore nei confronti di soggetti giovani e particolarmente indifesi. E la diffusione mediatica, comunque prodottasi, di quei fatti – diffusione ammessa dallo stesso interessato, che pure la ritiene modesta, parlando di un solo quotidiano locale – rende del tutto irrilevante il successivo pensionamento dell'interessato, oppure l'inesistenza di procedimenti disciplinari a suo carico: restano quegli episodi, pesanti come macigni sull'onorabilità e sulla credibilità dell'istituzione scolastica pubblica e dei suoi operatori.

Le predette considerazioni valgono, altresì, a destituire di fondamento l'altra doglianza proposta dalla difesa del convenuto, circa la necessità di provare in concreto l'esistenza del danno all'immagine, con l'indicazione della deminutio finanziaria subita o delle maggiori spese sopportate dall'amministrazione.

Ed infatti, anche a voler respingere l'evoluzione giurisprudenziale che ha recepito la teoria del c.d. danno-evento - secondo cui l'entità del risarcimento deve essere determinata con riferimento alla dimensione della lesione (ossia al fatto intrinsecamente dannoso), senza alcun riferimento alle conseguenze ulteriori che dalla stessa possano derivare - vale qui la dirimente considerazione che la necessità che il danno all'immagine sia "susceptibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso" (v. Cassazione, SS.UU., 4.4.2000, n. 98), nel quadro della essenziale patrimonialità dell'azione risarcitoria, non include il riferimento ad una spesa effettivamente sostenuta, bensì a quella "necessaria" al ristabilimento dell'immagine violata, come precisato da tempo dalla giurisprudenza (cfr., tra le tante, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, 20.6.2002 e 30.9.2002, n. 1696).

Deve essere pertanto riconosciuta la sussistenza, nel caso di specie, del danno all'immagine dell'amministrazione, nella misura indicata dal primo Giudice (che, anzi, si è mantenuto in limiti più che contenuti); misura che questo Collegio d'appello non ha motivo di non ritenere adeguata alla vicenda, alle caratteristiche e alla stessa gravità dell'efficienza lesiva, nei confronti dell'ente, dei comportamenti tenuti dall'interessato.

7. Ultimo profilo da delibare riguarda l'esistenza e l'addebitabilità all'interessato, nella specie, del danno c.d. da disservizio.

Anche in ordine a tale ultimo aspetto le pretese dell'appellante si appalesano infondate e devono essere respinte.

In proposito, occorre premettere che il c.d. danno da disservizio è un istituto, elaborato già da alcuni anni dalla giurisprudenza della Corte dei conti, il quale presuppone un pubblico servizio al quale correlarsi, e consiste nell'effetto dannoso causato all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza di tale azione. In altri termini, può sussistere il danno da disservizio allorchè l'azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse: si tratta, quindi, di un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, che coincide con il maggiore costo del servizio, nella misura in cui questo si riveli inutile per l'utenza.

Il riferimento alla maggior spesa per il costo del servizio, connessa con tale figura, potrebbe evocare una diversa tipologia di danno, il c.d. danno da tangente, che ugualmente si collega ad un maggior dispendio di risorse pubbliche, ma che si caratterizza diversamente, in quanto riguarda le sole ipotesi dei contratti pubblici e costituisce una indebita maggiorazione del giusto prezzo a danno dell'amministrazione e corrispondente, in genere, all'importo della tangente ricevuta dal dipendente infedele; allo stesso modo, il danno in esame è anche

diverso dal danno all'immagine della p.a., che costituisce – come appena visto - un danno non patrimoniale consistente nella lesione del bene immateriale della fiducia, del rispetto dell'autorevolezza, della legittimità e dell'imparzialità, di cui deve godere l'ente pubblico.

Il danno da disservizio, invece, attiene alla qualità del servizio e non alla sua materiale esecuzione. La giurisprudenza contabile lo collega, nel settore dei pubblici servizi, al mancato raggiungimento dell'utilità che si prevede di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse, umane e strumentali (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige-Trento, 19 settembre 2005, n. 79; Sezione giurisdizionale Lombardia, 16 maggio 2000, n. 648), ovvero ai costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa (così Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Basilicata, 22 marzo 2006, n. 83 e 21 settembre 2005, n. 198); nel caso di danno collegato alla commissione di reati, di solito corruzione o concussione, si è ritenuto costituisca danno da disservizio la spesa investita per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto non produttiva di risultati a favore della collettività (Corte dei conti, Sezione II app., 13 aprile 2000, n. 134 e 10 aprile 2000, n. 125; Sezione giurisdizionale Veneto, 9 febbraio 2005, n. 304; Sezione giurisdizionale Marche, 11 gennaio 2005, n. 18).

Per quel che riguarda la quantificazione concreta del danno da disservizio, essa è affidata, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al prudente apprezzamento del Giudice, il quale comunque può riferirsi a parametri e criteri di determinazione sufficientemente sicuri, quali gli strumenti e le risorse, anche umane, impiegate dall'ufficio in quell'attività poi vanificata dal doloso comportamento dell'agente, ovvero agli oneri connessi alla riorganizzazione, alle consulenze legali esterne ed al servizio di auditing impegnato nelle attività di indagine interna e di ispezione collegate ai fatti dannosi in questione.

Questa Sezione I d'appello, in particolare (v. la sentenza 3 dicembre 2008, n. 532), ha chiarito che il danno da disservizio "... inerisce non solo alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno stesso, ma a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate in base ai canoni di legalità, efficienza e produttività; esso consiste quindi nell'effetto dannoso causato all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività di una pubblica Amministrazione, con una minore produttività della stessa, ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità dell'azione e dell'attività pubblica, sia nella inefficacia o inefficienza di tale azione ed attività pubblica ... Il danno da disservizio costituisce un pregiudizio economico certo nell'an, laddove sia stata fornita prova, da parte del P.M., che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti o di spese sostenute per ripristinare l'efficienza perduta".

In sostanza, nessun dubbio sulla piena correttezza, anche su tale punto, della decisione di prime cure: l'uso indebito e distorto delle attrezzature scolastiche è da ritenere pacificamente accertato, e la stessa quantificazione del relativo danno appare, davvero, più che contenuta.

8. In conclusione, l'appello proposto deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata decisione di primo grado.

Parte appellante, da ultimo, deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:

q RIGETTA l'appello proposto, con conseguente integrale conferma dell'appellata sentenza di primo grado;

q CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dello Stato; spese che, all'atto della presente decisione, sono liquidate in € 737,73 _____ (euro Settecentotrentasette/73_____).

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 18 ottobre e 18 novembre 2013.

IL RELATORE

(F.to Piergiorgio Della Ventura)

IL PRESIDENTE F.F. (F.to Maria Fratocchi)

Depositata in Segreteria

il 12 febbraio 2014

Il Dirigente

F.to Dott. Massimo Biagi